

ORDINANZE MUNICIPALI DEL 9.1.1978

No. 1

E' vietato bruciare all'aperto, senza autorizzazione, su tutto il territorio comunale, materiali di ogni genere che provocano odori o fumi acri o molesti.

Non soggiacciono al divieto i fuochi accesi per eliminare sterpaglie o fogliami dei giardini o altri fondi, purchè siano osservate le disposizioni dell'art. 120 del Regolamento Comunale.

No. 2

E' vietato posteggiare autoveicoli sulle strade e carrali comunali, ove non è consentito l'incrocio o il contemporaneo passaggio di altro veicolo, come pure in luoghi che possono essere di intralcio alla circolazione, ostruire o bloccare passaggi pubblici o privati.

E' pure vietato posteggiare sull'area pubblica autoveicoli fuori uso e privi di targhe.

No. 3

A complemento dell'art. 95 del Regolamento Comunale - ordine, quiete e sicurezza pubblica -, in considerazione delle lagnanze pervenute al Municipio, con effetto immediato si ordina:

- è assolutamente vietato lasciar vagare cani incustoditi su tutto il nostro territorio.

No. 4

Complemento all'art. 135, Regolamento Comunale - polizia sanitaria -  
La vuotatura delle latrine, pozzi neri, fosse settiche o altri contenitori di liquami, su tutto il nostro territorio, può effettuarsi solo nei mesi da ottobre a aprile.

Voltare p.f.

No. 4 cont.

E' vietato spargere liquami di latrine, pozzi neri, fosse settiche o altri contenitori provenienti da altre località, su tutto il nostro territorio.

Eventuali deroghe a dette disposizioni devono essere chieste, di volta in volta, al Municipio.

Le presenti Ordinanze annullano eventuali precedenti autorizzazioni ed entrano in vigore con effetto immediato. Ai contravventori verrà inflitta una multa minima di fr. 30.-

IL SINDACO

A. Gianoni

IL SEGRETARIO

G. Pansera